

Pubblicato il 28/08/2020

N.00377 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 00840/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 840 del 2020, proposto da Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Caburazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Belluno, in persona del Presidente *pro tempore*;

nei confronti

Federcaccia Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica,

- della delibera n. 104 del 14 luglio 2020, con la quale il Presidente della Provincia di Belluno ha approvato il Calendario Venatorio Provinciale per la stagione 2020-2021, limitatamente alla parte concernente la caccia agli ungulati – di cui al punto 4 dell'allegato A - con riguardo in particolare al CERVO maschio di classe I, alla

femmina di classe I e ai piccoli, per il periodo dal 16 agosto 2020 al 14 settembre 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche con cui l'associazione ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., la sospensione della deliberazione di approvazione del Calendario Venatorio Provinciale per la stagione 2020-2021 nella parte in cui consente - fino al 14 settembre 2020 - l'abbattimento del Cervo maschio di classe I, del Cervo femmina di classe I, e dei piccoli (punto 4 dell'allegato A);

Rilevato che la prima camera di consiglio utile è fissata in una data successiva al 14 settembre 2020;

Rilevato altresì che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare, tenuto conto che - nel bilanciamento tra i contrapposti interessi - in sede cautelare l'interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia (Cons. St., III Sez., decr. 14 ottobre 2019, n. 5077);

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutorietà della deliberazione impugnata - limitatamente al punto 4 dell'allegato A, per la parte concernente il Cervo - fino alla data del 23 settembre 2020, fissata per la trattazione collegiale in camera di consiglio.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 27 agosto 2020.

**Il Presidente
Maddalena Filippi**

IL SEGRETARIO